



Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzaz. n. 22/BV/2016TUY del 25/06/2016. Il presente atto consta di n 6 bolli da € 16,00 e n 0 bolli da € 1,00.

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

TARANTO

n. 2111 di Rep.

Scrittura Privata a seguito di procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50

comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023, indetta in data 24/06/2026 sul portale

Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (MePA) con R.d.O. nr.

6415866 per Affidamento del servizio di verifica del Progetto di Fattibilità

Tecnico-Economica e del Progetto Esecutivo, in modalità BIM, compreso il

supporto al RUP, per i lavori di "Miglioramento sismico, adeguamento edile

ed impiantistico dei Capannoni Ex-Saca di Brindisi (ID. 9703) Cap 7120/20

SMM CIG BC42AB0742

CUP D82F26001010001

QUADRO ECONOMICO

A) Importo dell'affidamento a base di gara € 120.262,03

B) Dedotto il ribasso offerto del 3,10% € 3.728,12

C) Importo offerto al netto del ribasso € 116.533,91

D) Contributo Inarcassa al 4% € 4.661,36

E) Imponibile (C+D) € 121.195,27

F) IVA 22% € 26.662,96

G) Importo complessivo della prestazione (E+F) € 147.858,23

Aggiudicatario: **RTP VISA ENGINEERING S.r.l.(mandatario) /Ing. Maria**

Daniela FRACELLA/Ing. Giuseppe Tommaso RIA.

L'anno 2026 del mese di settembre giorno 29 (ventinove), si conviene e si

stipula tra la Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto, in questa

	fase rappresentata dal Funz. Amm. Antonio MASSARO, nato a Fragnano	
	(TA), il 15/06/1970, domiciliato per la carica presso Marigenimil, munito di	
	firma digitale a lui intestata, che dichiara di agire in nome, per conto e	
	nell'interesse esclusivo del suddetto Ente, di seguito denominato	
	“Amministrazione” (Codice Fiscale: 80002890731) e l'Ing. Vincenzo GIGLI	
	nato a Copertino(LE) il 30/10/1949, residente a Lecce (LE) alla via	
	Michelangelo Schipa n.13, Codice Fiscale GGLVCN49R30C978N, che	
	agisce, giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale	
	Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi	
	degli articoli articoli 68 del D.Lgs 36/2023, artt. 92 e seguenti D.P.R. n.	
	207/2010 e s.m.i con atto autenticato nelle firme, dalla Dottoressa Angela	
	Iacovelli, Notaio in Lecce, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Lecce,	
	rep. 10857 in data 15 settembre 2026, registrato al n° 20508 / 1T in data 15	
	settembre 2026 tra esso medesimo e i seguenti mandanti: Ing. Maria Daniela	
	FRACELLA, Ing. Giuseppe Tommaso RIA, di seguito denominati	
	“Appaltatore” .	
	P R E M E S S O	
	- che, avendo il Ministero della Difesa (MARIUGINFRA), con dispaccio n.	
	0006474 del 30/10/2025 , approvato la proposta di decisione di contrarre	
	relativa all'affidamento del servizio di verifica del Progetto di Fattibilità	
	Tecnico-Economica e del Progetto Esecutivo, in modalità BIM, compreso il	
	supporto al RUP, per i lavori di “Miglioramento sismico, adeguamento edile	
	ed impiantistico dei Capannoni Ex-Saca”. Brindisi I.D. 9703;	
	- che con Decisione di contrarre n. 31 del 08 (otto) Giugno 2026 questa	
	Direzione del Genio per la Marina Militare ha esperito, per l'appalto dei	

	medesimi servizi, una gara con procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50	
	comma 1 lett. b) del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, attraverso il portale MEPA,	
	da tenersi con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 108 co. 3 con le	
	modalità di cui all'art. 54 comma 1 secondo e terzo periodo del Codice;	
	- che a seguito della suddetta procedura esperita presso Marigenimil TA,	
	attraverso il portale Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (MePA)	
	con R.d.O. nr. 6415866, il giorno 02 (due) Luglio 2026 (Verbale nr. 62)	
	veniva deliberata la proposta di aggiudicazione e che in data 19 (diciannove)	
	Agosto 2026, con verbale nr. 75 veniva approvata, ai sensi dell'art. 17 comma	
	5 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione con prezzo da considerarsi fisso ed	
	invariabile all'Appaltatore, per un importo di € 121.195,27	
	(centoventunomilacentonovantacinque/27), di cui € 4.661,36	
	(quattromilaseicentosessantuno/36) per contributo INARCASSA al 4%, oltre	
	ad € 26.662,96 (ventiseimilaseicentosessantadue/96) per aliquota IVA al 22	
	%, per un totale complessivo di € 147.858,23	
	(centoquarantasettemilaottocentocinquantotto/23);	
	- che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità	
	giuridica, tecnica, economica e finanziaria del menzionato Appaltatore;	
	- che con Atto Dispositivo n. 308 del 15/09/2026 viene impegnata la	
	somma per il predetto incarico e conseguenti oneri	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente	
	narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e	
	stipulano quanto segue.	
	ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto	

	L'appaltatore, ritenendo congrui i prezzi di cui al successivo art. 3, si obbliga	
	ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo,	
	con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed	
	incolumità la prestazione affidata e ad osservare nell'esecuzione degli stessi	
	tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché	
	nei relativi disciplinari tecnici, che, già sottoscritto dalle parti, viene allegato	
	al presente atto formandone parte integrante e sostanziale.	
	ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto	
	Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto sono	
	osservate le norme di seguito elencate:	
	➤ il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236 – di seguito denominato	
	“Regolamento Difesa”;	
	➤ il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - di seguito denominato “Codice”;	
	➤ il D.lgs 209/2024 del 31 Dicembre 2024 “Correttivo al Codice dei	
	contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr.	
	78”;	
	➤ D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato	
	“Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle	
	presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente	
	con le disposizioni del citato Regolamento;	
	➤ il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei	
	luoghi di lavoro);	
	➤ il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni	
	sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) e il	
	R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del	

		patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e s. m. e i.;	
	➤	Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n.	
		49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal	
		presente contratto;	
	➤	Decreto 16.09.2022 n.193 del M.I.S.E. - Schemi di polizza tipo per le	
		garanzie fideiussorie e le coperture assicurative;	
	ARTICOLO 3 – Ammontare del contratto		
	Il valore della commessa è pari ad €	121.195,27	
	(centoventunomilacentonovantacinque/27) , a seguito del ribasso offerto del		
	3,10 % , comprensivi di € 4.661,36 (quattromilaseicentosessantuno/36) per		
	contributo inarcassa al 4%, oltre ad €	26.662,96	
	(ventiseimilaseicentosessantadue/96) per aliquota IVA al 22%;		
	Tale compenso non sarà soggetto a revisione in aumento.		
	ARTICOLO 4 – Revisione Prezzi		
	1. Ai sensi dell’art. 60 del Codice e delle previsioni dell’Allegato II.2-bis del		
	medesimo, si applica la revisione dei prezzi qualora nel corso dell’esecuzione		
	del contratto si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che		
	determinino una variazione della sola componente “spese e oneri accessori”		
	del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell’importo		
	complessivo di detta componente e opera nella misura dell’80 % del valore		
	eccedente la variazione del 5% con riferimento alle prestazioni ancora da		
	eseguire.		
	2. Ai fini della determinazione della variazione della componente di cui		
	sopra, in applicazione delle disposizioni di cui alla Sezione III dell’Allegato		
	II.2-bis al Codice, si utilizza l’indice trimestrale “business to business”		

	dell'ISTAT n. "[71.12] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria,	
	collaudi ed analisi tecniche" di cui alla Tabella D.1 dell'Allegato medesimo	
	(corrispondente al CPV 71221000-3).	
	3. Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della	
	presente clausola di revisione prezzi, la Stazione Appaltante verifica la	
	variazione della sola componente "spese e oneri accessori" del servizio con	
	cadenza trimestrale. La variazione è calcolata come differenza tra il valore del	
	citato indice ISTAT al momento della rilevazione e il valore del trimestre	
	corrispondente al provvedimento di aggiudicazione.	
	4. La clausola di revisione prezzi, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del	
	suddetto allegato, è attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche	
	in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice supera la soglia	
	di cui sopra.	
	5. L'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, determinato ai sensi	
	dell'articolo 12 dell'allegato II.2-bis del Codice, è liquidato in occasione del	
	pagamento di ciascuna rata del corrispettivo, secondo la cadenza contrattuale	
	delle medesime, unitamente all'importo dovuto per lo svolgimento del	
	servizio.	
	6. Prima del pagamento della rata di saldo, viene verificata la regolazione	
	degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non	
	regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di	
	saldo.	
	7. Il pagamento della revisione è subordinato alla disponibilità delle risorse	
	accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, o attraverso	
	le modalità previste dall'art. 60, comma 5 del D. Lgs. n.36/2023.	

	8. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa	
	qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo	
	comma, del Codice Civile.	
	9. Con specifico riferimento alle indagini conoscitive preliminari, ai fini	
	della determinazione della variazione del corrispettivo previsto per	
	l’esecuzione delle attività di analisi, indagini e prove, fermo quanto previsto	
	all’art. 60, comma 2, lett. a), del Codice e in applicazione dell’art. 16	
	dell’Allegato II.2-bis al codice, si fa riferimento esclusivamente agli indici	
	sintetici di costo per Tipologie Omogenee delle Lavorazioni (TOL), approvati	
	con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n.	
	743/2026 e pubblicati mensilmente dall'ISTAT.	
	ARTICOLO 5 – Consegna, ultimazione, programma di esecuzione,	
	sospensioni e riprese	
	L’art. 18 co.2 del Codice, disciplina la stipula e l’esecuzione del contratto. La	
	consegna della prestazione avviene ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato II.14	
	al D.lgs 36/2023.	
	Il Direttore dell’esecuzione del contratto, comunica all'Appaltatore il giorno	
	ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dell’affidamento	
	che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore	
	stesso. Dal giorno successivo alla data di tale verbale decorre il termine utile	
	per il compimento dell’affidamento.	
	Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore	
	dell’esecuzione del contratto fissa una nuova data. La decorrenza del termine	
	contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.	
	Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore	

	dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il	
	contratto e di incamerare la cauzione.	
	Per l'esecuzione del presente atto negoziale viene fissata una durata	
	complessiva di 90 (novanta) giorni solari e consecutivi così suddivisi:	
	- verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e verifica di livello	
	LV3 (verifica indipendente, formale e sostanziale) dei dati, delle	
	informazioni e dei contenuti informativi condotta sui documenti contenuti	
	nell'ACDat per ciascuna <i>directory</i> , da effettuarsi entro 45 (quarantacinque)	
	giorni solari e consecutivi dalla data di consegna del PFTE, completo delle	
	autorizzazioni e pareri previsti per il livello considerato, al rilascio del report	
	di verifica;	
	- verifica del Progetto esecutivo e verifica di livello LV3 (verifica	
	indipendente, formale e sostanziale) dei dati, delle informazioni e dei	
	contenuti informativi condotta sui documenti contenuti nell'ACDat per	
	ciascuna <i>directory</i> , da effettuarsi entro 45 (quarantacinque) giorni solari e	
	consecutivi dalla data di consegna del PE, completo delle autorizzazioni e	
	pareri previsti per il livello considerato, al rilascio del report di verifica	
	finale.	
	Si specifica che, per la prestazione di supporto al RUP, l'Affidatario, ha 7	
	(sette) giorni solari continuativi per inoltrare gli esiti di risposta ai quesiti o	
	pareri richiesti, nonché l'invio di relazioni tecniche, elaborati o altra	
	documentazione richiesta. In caso di richiesta di elaborati di particolare	
	complessità la SA potrà assegnare una durata maggiore che non potrà essere,	
	comunque, superiore a 20 (venti) giorni solari. Al fine del computo del tempo	
	di esecuzione per singola richiesta, sono esclusi i giorni di invio della richiesta	

	da parte della S.A. e di trasmissione del riscontro da parte dell’Affidatario.	
	Sono esclusi dal computo i giorni:	
	- per l’acquisizione dei pareri ove previsti per legge, per il regolare	
	svolgimento della prestazione e rilasciati da vari Enti competenti (sia interni	
	che esterni all’Amministrazione) come per esempio: Enti e SS.AA. interne	
	all’A.D., VVF, Soprintendenza, Comune, Provincia, Regione,	
	ISPESL/UTOV, etc.);	
	- per l’acquisizione del riscontro alle eventuali osservazioni da parte dei	
	Progettisti;	
	- per la verifica, da parte dell’Amm/ne degli elaborati consegnati, con data	
	certa ed in forma completa e conforme alla normativa e disposizioni del	
	presente disciplinare.	
	ARTICOLO 6 – Garanzia	
	A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del	
	risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle	
	obbligazioni stesse, l’appaltatore ai sensi dell’art. 117 del D-Lgs 36/2023, ha	
	presentato polizza fidejussoria definitiva di € 5.826,70	
	(cinquemilaottocentoventisei/70) rilasciata dalla ALLIANZ avente n.	
	560751123 , redatta in conformità all’art. 117 co. 12 del D-Lgs 36/2023.	
	Quest’ultima, è calcolata ai sensi dell’art. 117 co.1 e 2 del D-Lgs 36/2023, sul	
	ribasso percentuale offerto pari al 3,100% .	
	Detta garanzia è costituita con le modalità di cui all’art. 106 del D-Lgs	
	36/2023 ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e	
	deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva	
	escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.	

	1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a	
	semplice richiesta scritta della stazione appaltante.	
	La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità definite	
	all'art. 117 co.8 del D-Lgs 36/2023, nel limite massimo dell'80 per cento	
	dell'iniziale importo garantito. In caso di inosservanza delle condizioni	
	contrattuali e di quelle previste dal Disciplinare Tecnico Prestazionale,	
	l'Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva	
	come sopra costituita e la ditta appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla	
	ARTICOLO 7 – Polizza assicurativa del professionista	
	In accordo a quanto previsto dalla decisione di contrarre ed in conformità alle	
	disposizioni di cui all'art. 24 del del D.M nr. 193 del 16/09/2022 del MISE,	
	garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del	
	risarcimento dei danni, l'appaltatore ha presentato polizza professionale nr.	
	A126C1016733-LB datata 14/09/2026 con decorrenza dal 14/09/2026	
	rilasciata dalla compagnia di assicurazione LLOYD'S. La predetta polizza	
	decorre dalla data di consegna della prestazione e ha termine alla data di	
	accettazione, verifica, validazione e approvazione degli elaborati progettuali.	
	La predetta polizza deve esercitare la copertura anche contro i rischi derivanti	
	da errori o omissioni nello svolgimento dei lavori relativi ai capannini Ex	
	Saca che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese di	
	progettazione e/o nuovi costi. La predetta polizza cesserà i suoi effetti come	
	previsto dai termini di legge.	
	ARTICOLO 8 – Prescrizioni e modalità di esecuzione della prestazione	
	La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità e le prescrizioni	
	indicate nei Disciplinari allegati, composti rispettivamente da n. 24 (ventiquattro)	

	facciate di fogli relativamente al disciplinare tecnico e da n. 15 (quindici)	
	facciate di fogli relativamente al disciplinare tecnico del piano dei controlli BIM,	
	che costituiscono parte integrante del presente contratto.	
	ARTICOLO 9 – Penalità	
	In caso di ritardo nella consegna della progettazione, completa di tutta la	
	documentazione, si applica una penale pari all’1% per ogni giorno di ritardo,	
	sull’imponibile di cui al precedente art. 4 e comunque non superiore al 10%	
	del predetto importo netto. Essa sarà detratta in occasione del pagamento degli	
	oneri di cui al successivo articolo 13. A seguito nell’emissione del verbale di	
	compimento della prestazione, i ritardi maturati dal progettista per gli	
	adempimenti discendenti dalle fasi di acquisizione dei pareri, autorizzazioni e	
	nulla osta, ovvero in fase di verifica e validazione comporteranno la	
	decurtazione del tempo residuo stabilito nel verbale di compimento fino	
	all’applicazione della penale con le stesse modalità previste in caso di ritardo	
	nella consegna del progetto.	
	ARTICOLO 10 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia	
	Ai sensi dell’art.120 comma 9 del D.Lgs 36/2023 così come modificato	
	dall’art. 42 del D.Lgs 209/2024, con riferimento al capitolato speciale di	
	appalto posto a base di gara, la Stazione Appaltante può imporre	
	all'appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in	
	aumento o in diminuzione delle lavorazioni fino alla concorrenza del quinto	
	dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto	
	alla risoluzione del contratto.	
	ARTICOLO 11: Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore	
	11.1 - Al direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 1 comma 2, punto v)	

	dell’Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni	
	su aspetti tecnici e le riserve.	
	11.2 Il direttore dell’esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le	
	contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla	
	prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla	
	comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine	
	di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'affidatario,	
	il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul	
	primo atto di appalto idoneo a riceverla.	
	11.3 Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in	
	contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze	
	contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo	
	caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da	
	presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del	
	ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale	
	si intendono definitivamente accettate.	
	11.4 L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo	
	verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.	
	ARTICOLO 12: Eccezioni e riserve dell’esecutore	
	12.1 – Ai sensi dell’articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte	
	con le modalità e nei termini previsti dall’Allegato II.14 al codice, a pena di	
	decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese	
	relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.	
	12.2 L’esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto	
	di appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti	

		dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice.	
		12.3 Il direttore dell'esecuzione, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte	
		dell'esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi	
		quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.	
		ARTICOLO 13 – Anticipazione	
		Ai sensi dell'art. 33 comma 1-bis dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, può	
		essere prevista l'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo	
		contrattuale.	
		L'importo dell'anticipazione verrà corrisposta solo dietro esplicita richiesta	
		dell'appaltatore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dell'attività	
		accertati dal responsabile del procedimento. L'erogazione dell'anticipazione è	
		subordinata alla presentazione da parte dell'operatore economico, di apposita	
		garanzia fideiussoria, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di	
		interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione	
		stessa secondo il cronoprogramma dell'attività. L'anticipazione, verrà	
		recuperata mediante detrazione in occasione dell'emissione del pagamento, è	
		revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi	
		pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi	
		legali sulle somme anticipate	
		ARTICOLO 14 - Pagamenti	
		Il pagamento della prestazione, dedotte le eventuali penalità e con eventuale	
		recupero proporzionale dell'anticipazione, qualora corrisposta, sarà effettuato	
		secondo le seguenti modalità:	
		- acconto del 50% dell'importo contrattuale a seguito dell'acquisizione del	
		parere tecnico operativo (PTO ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 236/2012) e	

	dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte	
	delle Superiori Autorità/Committente;	
	- il resto a saldo, da cui detrarre l'eventuale anticipazione corrisposta e	
	penali, subordinato alla costituzione di apposita cauzione o garanzia	
	fideiussoria ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.	
	Il pagamento della prestazione sarà effettuato mediante ordine di pagare con	
	mandato informatico tratto sulla competente Sezione della Tesoreria	
	Provinciale dello Stato, intestati a codesta società con accredito su un conto	
	dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto dell'art. 3 della legge 136/2010	
	successivamente:	
	• All'emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 116	
	comma 7 del D.Lgs 36/2023in combinato disposto con dell'art. 38	
	dell'All. II.14;	
	• alla presentazione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del	
	Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della	
	Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto è: F691IT , previa	
	successiva nostra comunicazione;	
	• all'acquisizione d'ufficio del documento della regolarità contributiva nei	
	riguardi dei propri dipendenti eventualmente assunti (D.U.R.C.) e della	
	propria regolarità contributiva (INARCASSA o altri enti previdenziali).	
	• all'accertamento d'ufficio che non ci siano debiti dell'appaltatore nei	
	riguardi dell'Erario.	
	Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno,	
	l'anticipazione e/o il primo stato di avanzamento lavori non potrà essere	
	liquidati prima di febbraio.	

	Per le eventuali fatture emesse nel periodo intercorrente da dicembre a fine	
	gennaio/inizio febbraio non potranno essere liquidate prima di febbraio.	
	ARTICOLO 15 – Tracciabilità flussi finanziari	
	Il pagamento sarà effettuato dal Ministero della Difesa, con mandato	
	informatico tratti sulla competente Sezione della Tesoreria dello Stato,	
	mediante ordini di pagamento i cui corrispettivi saranno versati direttamente	
	dal Committente al mandatario, che provvederà alla ripartizione per gli	
	importi di rispettiva spettanza verso le mandanti, estinguibili mediante	
	accredito sul c/c bancario avente codice IBAN:	
	- IT08A0200816005000001058297 acceso presso la Banca UNICREDIT, con	
	persona delegata ad operare sul predetto conto il sig. GIGLI Vincenzo codice	
	fiscale GGLVCN49R30C978N;	
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla	
	legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti	
	di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in	
	essere il codice identificativo di gara ossia CIG ed eventuale CUP. Il	
	professionista provvederà, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati	
	trasmessi. Il professionista dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare	
	da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopra indicato	
	ARTICOLO 16 – Ritardi nei pagamenti	
	In caso di ritardo non superiore a 30 giorni dalla data dell'accreditamento a	
	questa amministrazione, successivamente alla reiscrizione in bilancio dei	
	fondi, per disporre il pagamento della prestazione, rispetto ai termini stabiliti	
	al precedente articolo 4, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano	
	all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute, fino alla data di	

	emissione dell'ordine di pagare. Qualora il ritardo superi i 30 giorni dalla data	
	di cui sopra, dal giorno successivo e fino alla data di emissione dell'ordine,	
	spettano all'appaltatore gli interessi moratori. Tali interessi sono comprensivi	
	del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del Codice Civile.	
	Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto	
	dell'appaltatore.	
	ARTICOLO 17 – Accordo di Collaborazione	
	Ai sensi dell'art. 82-bis comma 1 del D.lgs 36/2023, giusta art. 29 comma 1	
	del D.Lgs. n. 209/2024, contenstualmente alla Stipula del presente Atto	
	Negoziale, si procede alla stipula di un accordo di collaborazione plurilaterale	
	con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione	
	dello stesso, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca	
	collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo	
	1 del Codice. L'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto	
	principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione	
	dell'appalto e non ne integra i contenuti.	
	Lo schema di accordo è stato redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis, e	
	definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi	
	principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della	
	fiducia di cui all'articolo 2 del Codice.	
	L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori	
	economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla	
	sottoscrizione della presente Scrittura Privata.	
	ARTICOLO 18 – Subappalto	
	Poiché l'Appaltatore non ha presentato apposita istanza in sede di	

	presentazione dell’offerta, l’istituto del subappalto non trova applicazione	
	nell’esecuzione della prestazione di cui al presente Atto Negoziale.	
	ARTICOLO 19 – Variazioni in corso d’opera	
	L’Affidatario si obbliga ad apportare agli elaborati, ancorché redatti, tutte le	
	modifiche e/o correzioni che verranno introdotte in sede di revisione e	
	controllo degli stessi senza che ciò comporti compensi aggiuntivi rispetto a	
	quanto pattuito.	
	ARTICOLO 20 – (PTO) parere tecnico operativo	
	Il parere tecnico operativo sarà emesso dalle SS.AA. ai sensi dell’art. 31 del	
	D.P.R. 236/12.	
	Le attività necessarie per la verifica da parte del soggetto preposto al controllo	
	dei documenti progettuali potranno svolgersi contestualmente all’elaborazione	
	della progettazione e potranno essere eseguite con il personale tecnico della	
	Direzione. Quest’ultimo dovrà attenersi alle eventuali direttive del	
	Responsabile del procedimento per la fase di progettazione al fine di	
	consentire il regolare svolgimento della progettazione in parola.	
	ARTICOLO 21 – Controversie	
	Per le controversie concernenti l’esecuzione del presente contratto è escluso il	
	ricorso al giudizio arbitrale di cui all’art. 209 del “Codice dei Contratti”	
	mentre si applica l’art. 25 del C.p.c..	
	ARTICOLO 22 – Tutela del segreto militare	
	E’ fatto divieto all’Affidatario che ne prende atto a tutti gli effetti e, in	
	particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre	
	o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle	
	prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo	

	notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi	
	con l'Amministrazione della Difesa.	
	L'Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua	
	organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia	
	scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,	
	dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'impresa stessa.	
	ARTICOLO 23 – Recesso unilaterale dell'appaltatore	
	In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine previsto	
	dall'art. 32, comma 8 del Codice, l'Affidatario può sciogliersi da ogni	
	impegno mediante presentazione di istanza di recesso. In tal caso,	
	all'appaltatore non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese	
	contrattuali documentate nonché di quelle effettivamente sostenute e se si è	
	dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto	
	al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del	
	direttore dell'esecuzione.	
	L'istanza dell'appaltatore rimane priva di effetto ove portata a conoscenza	
	dell'Amministrazione dopo che il contratto sia divenuto efficace.	
	ARTICOLO 24 – Recesso dell'Amministrazione	
	L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo e	
	per qualsiasi motivo mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come	
	da verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento	
	dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti	
	dell'ammontare globale del contratto. Qualora il recesso, venga esercitato	
	dall'Amministrazione nel periodo tra la stipulazione del contratto e la	
	consegna dell'incarico relativo alla prestazione, indipendentemente dalla	

	ragione dello stesso – spetta all’Affidatario il solo rimborso delle spese	
	contrattuali.	
	ARTICOLO 25 – I.V.A.	
	L’I.V.A. con aliquota del 22%, pari ad € 26.662,96	
	(ventiseimilaseicentosessantadue/96) , sarà versata all’Erario da questa	
	stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014.	
	Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell’Amministrazione.	
	Il C.F./P.I. dell’appaltatore è: 03316200751 .	
	Il C.F. di Marigenimil Taranto è: 80002890731 .	
	ARTICOLO 26 – Elezione di domicilio	
	Per l’esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di legge,	
	l’Affidatario elegge il proprio domicilio legale in via O. De Donno 13, Lecce	
	(LE), indirizzo pec: visaengineering@pec.it , presso il quale saranno notificati	
	tutti gli atti che eventualmente occorressero.	
	ARTICOLO 27 – Registrazione	
	Giusta quanto disposto dall’art. 2 dell’Allegato I.4 al Codice, l’imposta di	
	registro è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo	
	massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi	
	esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo	
	inferiore a 40.000 euro.	
	Ai sensi del D.P.R. del 26.04.1986 , n. 131 , art. 5 comma 2 , il presente atto	
	negoziale verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.	
	ARTICOLO 28 – Spese fiscali e pubblicità	
	Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il	
	presente contratto, sono a carico dell’Appaltatore in conformità con quanto	

	previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così	
	come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790.	
	Il valore dell'imposta di bollo è stato determinato ai sensi dell'art. 18 co. 10	
	del Codice così come modificato dall'art. 46 del D.Lgs 209/2024, in	
	applicazione della Tabella di cui all'allegato I.4.	
	Per quanto sopra, l'Appaltatore ha versato in data 18/09/2026 sul conto	
	corrente postale n° 8742 avente codice IBAN IT53 J076 0115 8000 0001	
	1118 742 intestato a DEMANIO STATO RAMO MARINA DIR AUTON	
	GENIO MILITARE , la somma complessiva di € 40,00 (quaranta/00)	
	CAUSALE: “<u>Imposta di Bollo sui Contratti S.P. c.g. 34.26 CIG</u>	
	<u>BC42AB0742 CUP D82F26001010001”.</u>	
	ARTICOLO 29 – Documenti facenti parte del contratto	
	Costituiscono parti integranti del presente contratto:	
	- Disciplinare Tecnico	
	- Disciplinare Tecnico relativo al Piano dei controlli BIM	
	ARTICOLO 30 – Trattamento dati personali	
	L'appaltatore autorizza l'amministrazione al trattamento dei dati personali	
	inerente all'attività esecutiva inerente al presente atto negoziale, ai sensi del	
	D.Lgs. 196/2003.	
	ARTICOLO 31 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e	
	patto di integrità	
	L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori	
	operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui	
	al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62	
	del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua	

spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato alla lettera di invito a gara e sottoscritto dall'appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 32 – Efficacia del contratto

Il presente contratto è immediatamente obbligatorio ed eseguibile dal momento dell'apposizione delle firme. Tutto quanto non espressamente previsto si intende disciplinato come per legge. Di quanto sopra viene redatto il presente contratto con le sottoscrizioni finali, in formato digitale, ex art. 11 co. 13, così come modificato dall'art. 6 co. 3 del D.L. 179/2012, di seguito apposte.

Appaltatore: Ing. Vincenzo GIGLI



VINCENZO GIGLI
29/09/2026 14:05:17 UTC+0200

Signed with  NamirialSign

Amministrazione: Funz. Amm. Antonio MASSARO

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANTONIO MASSARO

In Data/On Date:

martedì 29 settembre 2026 14:40:34

A norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile in parti, previa lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto, di cui agli artt. 8)

Prescrizioni e modalità di esecuzione della prestazione, 9) Penalità, 14)

Pagamenti, 16) Ritardi nei pagamenti, 17) Accordo di Collaborazione e 23)

Recesso dell'Amministrazione, le parti dichiarano espressamente di accettarle.

Appaltatore: Ing. Vincenzo GIGLI



VINCENZO GIGLI
29/09/2026 14:05:18 UTC+0200

Signed with  NamiriaSign